



Associazione Culturale

GLI ACQUAVIVA

64032 ATRI - Via S. Francesco, 8

Cod. Fiscale: 01789980677

gliacquaviva@gmail.com

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
del 22 Novembre 2025**

Il giorno 22 Novembre 2025 alle ore 18,30 si tiene l'Assemblea Straordinaria della Associazione Culturale "Gli Acquaviva" presso l'abitazione del Presidente sito in Via San Francesco, 8 ad Atri con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione modifica Statuto del 18/10/2025 registrato ad Atri il 21/10/2025 al n° 205 serie 3 della Associazione Culturale "GLI ACQUAVIVA" come da richiesta PEC del RUNTS Ufficio Abruzzo dell'11/11/2025.

Sono presenti tutti i soci e cioè: Luciano Brandimarte, Gabriele Della Quercia, Antonio Manco, Tommaso Rubeo e Massimo Spezialetti.

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i soci con la Presidenza di Luciano Brandimarte si procede alla nomina del Segretario della Assemblea.

Alla unanimità viene designato come Segretario Massimo Spezialetti.

Il Presidente pone immediatamente in discussione l'argomento all'ordine del giorno e riepiloga, brevemente, le motivazioni che hanno portato alla necessità di apportare una modifica al Nuovo Statuto da poco approvato, come richiesto dall'ufficio preposto, per poter procedere con la iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente, poi, da lettura del testo dello statuto modificato.

Lo Statuto modificato viene approvato dall'Assemblea alla unanimità ed allegato al presente verbale. L'Assemblea stessa conferisce delega al Consiglio Direttivo per poter procedere con la iscrizione al RUNTS autorizzandolo sin da ora all'espletamento di tutte le formalità necessarie per l'ottenimento di detta iscrizione.

Alle ore 19,30 essendo esaurita la discussione sul punto posto all'ordine del giorno la seduta viene sciolta.

Il Presidente

Luciano Brandimarte



Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria

Massimo Spezialetti

I Soci

Gabriele Della Quercia

Gabriele Della Quercia

Tommaso Rubeo

Tommaso Rubeo

Antonio Manco

Antonio Manco

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Atri

24 NOV. 2025

Il presente atto è stato qui registrato il _____

Al n. 229 serie 3 ;

Versamento di € _____ effettuato il _____

beute

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Rasetti Lorenza (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

" GLI ACQUAVIVA"

Ente del Terzo Settore

ALLEGATO AL N° 229
SERIE 3 DEL 27 NOV. 2025

MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

(APPROVATO IL 18/10/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ATRI IN DATA 21/10/2025
AL N° 205 serie 3)

AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

PREAMBOLO

La Associazione Culurale " GLI ACQUAVIVA", si è costituita in data 09/02/2011 (registrato ad Atri il 10/02/2011 al n° 158) con l'intento di diffondere la cultura nel mondo giovanile Atriano e non, di ampliare la conoscenza della cultura politica, storica, musicale, letteraria ed artistica in genere con particolare riguardo a quella locale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, e di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, nonché di porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio.

In data 18/10/2025 è stata approvata una modifica allo statuto ai fini della iscrizione nel Registro unico del Terzo Settore che è stata registrata presso l'Ufficio del Registro di Atri in data 21/10/2025 al n° 205 serie 3.

Successivamente la documentazione è stata inviata al RUNTS per la iscrizione e in data 11/11/2025 è stata richiesta la modifica dell'art.5 ove era prevista la possibilità di ammissione e di esercizio di voto ai soli maggiorenni eliminando detta limitazione.

La presente modifica statutaria si rende necessaria ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 117/2017.

ART. 1 - L'Associazione Culturale " GLI ACQUAVIVA" di Atri già costituitasi con atto 09/02/2011, è una libera Associazione autonoma, apolitica e senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo. Poichè è intenzione dell'Associazione iscriversi al RUNTS e considerato che l'iscrizione comporta l'uso necessario nella denominazione dell'acronimo "ETS", l'Associazione attualmente denominata " Associazione Culturale Gli Acquaviva" assume la seguente nuova denominazione " Associazione Culturale Gli Acquaviva ETS". La predetta nuova denominazione, nel rispetto delle disposizioni legali, sarà efficace solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'Associazione al RUNTS , pertanto, sino all'ottenimento dell'iscrizione la denominazione spendibile resterà " Associazione Culturale Gli Acquaviva" . La attività sarà regolata dalle norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (legge 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, nonché del presente Statuto.

La sede legale della Associazione Culturale "GLI ACQUAVIVA" è ubicata in Atri (TE) in Via San Francesco, 8 .

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea e non comporta modifica statutaria.

[Firma Eric] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI ACQUAVIVA" ETS

VIA SAN FRANCESCO, 8 - 64032 ATRI(TE)

Codice fiscale : **01789980677**

ART. 2 - L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di promozione sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - del Codice del Terzo Settore (D. lgs 3 luglio 2017, n. 117) quali:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale

ART. 3 - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 4 - L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzati di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

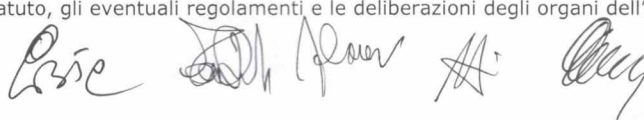
L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - L'associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da un socio presentatore, dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.



ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI ACQUAVIVA" ETS

VIA SAN FRANCESCO, 8 - 64032 ATRI(TE)

Codice fiscale : 01789980677

Sarà il consiglio direttivo a decidere la quota associativa se prevederla o meno annualmente determinandone l'ammontare. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale.

Art. 6 - Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al presidente e presso la sede dell'associazione entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con la richiesta all'organo di controllo stesso. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art. 7 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 di giugno di ogni anno. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Qualora, (ai sensi dell'art 30 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dall'art. 4 della legge n° 104 del 04-07-2024) per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

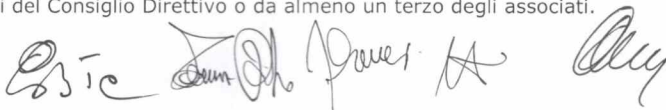
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico (RUC) e tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 8 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 9 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario. L'assemblea, in via straordinaria, è convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.



ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI ACQUAVIVA" ETS

VIA SAN FRANCESCO, 8 - 64032 ATRI(TE)

Codice fiscale : **01789980677**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione - che può tenersi nella stessa giornata e a distanza di almeno due ore dalla prima - la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione può essere fatta:

- a) mediante avviso da esporre nei locali della sede sociale
 - b) mediante comunicazione ai soci per posta elettronica;
 - c) mediante comunicazione ai soci su gruppo "social";
- almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 10 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza l'Assemblea nomina a maggioranza il Presidente; inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, con decisione unanime dei presenti, può deliberare con voto palese.



ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI ACQUAVIVA" ETS

VIA SAN FRANCESCO, 8 - 64032 ATRI(TE)

Codice fiscale : **01789980677**

Art. 12 - L'assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento e nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 13 - Il consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri ed è l'organo esecutivo della Associazione Culturale "GLI ACQUAVIVA"

E' convocato:

- dal presidente;
- da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata;

mediante lettera o e-mail o gruppo social contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi urgenti motivati anche mediante telefono.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

Il presidente ed il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 14 - Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'assemblea.

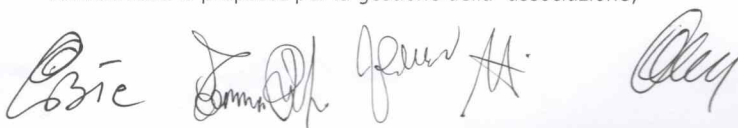
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Esso è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere il Presidente, Il tesoriere, il segretario;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione della associazione;



ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI ACQUAVIVA" ETS

VIA SAN FRANCESCO, 8 - 64032 ATRI(TE)

Codice fiscale : **01789980677**

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno e, nel caso si ritiene necessario, dovrà provvedere alla compilazione del bilancio preventivo;
- elaborare il programma operativo annuale;

Inoltre:

- decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione del socio dall'associazione e sui dinieghi di ammissione quale socio;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano riservati all'assemblea.

Art. 15 - Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Può essere rieletto.

Funzioni del Presidente sono:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

Nei casi di legittimo impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte, pro-tempore, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età..

Art. 16. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dagli organi competenti e regolarmente documentate.

Art. 17 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Atri 22 Novembre 2025

Il Presidente



Il Segretario



I soci

